

**SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI RELATIVO AL “COLLEGAMENTO FUNIVIARIO TRA LA LOCALITÀ TURISTICA DI COGNE ED IL COMPRESORIO DI PILA NEL COMUNE DI GRESSAN” (C.U.P. D61C24000190005 C.I.G. B5158AC1BF)**

**TRA**

da una parte:

la Società Pila S.p.A., con sede legale in Gressan (AO), frazione Pila n. 16, codice fiscale e partita iva n. 00035130079, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. .... nato a ....., il ....., codice fiscale ..... a quanto *infra* autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del ..... (nel prosieguo: “**il Committente**”)

**E**

dall'altra parte:

l'Operatore economico ....., con sede legale in ....., codice fiscale e partita iva n. ...., in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. .... nato a ....., il ....., codice fiscale ..... a quanto *infra* autorizzato con ..... (nel prosieguo: “**l'Appaltatore**”)

(nel prosieguo, congiuntamente: “**le Parti**”)

**PREMESSO**

- a) che il Committente ha elaborato il quadro delle necessità relativo al “Collegamento funiviario tra la località turistica di Cogne ed il comprensorio di Pila nel Comune di Gressan” ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel prosieguo: “**il Codice**”) e dell'art. 1 del suo Allegato I.7 (nel prosieguo: “**il Quadro essenziale**”);
- b) che, sulla base del Quadro essenziale, è stata indetta una procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di architettura ed ingegneria (nel prosieguo: “**i Servizi**”) aventi ad oggetto la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice e dell'art. 2 del suo Allegato I.7 (nel prosieguo: “**il DOCFAP**”);
- c) che i Servizi sono strumentali dal punto di vista funzionale alle attività relative ai servizi di trasporto di cui all'art. 149 del Codice e, pertanto, sono soggetti alle disposizioni del Libro III del Codice medesimo;
- d) che il bando di gara della procedura telematica aperta è stato pubblicato in conformità agli artt. 84 e 85 del Codice;

- e) che entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte di n. .... operatori economici;
- f) che l'organo preposto alla valutazione delle offerte, in esito alla stessa, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, quale autore della migliore offerta non anomala;
- g) che con deliberazione del Consiglio di amministrazione del ....., il Committente, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di partecipazione da parte dell'Appaltatore, ha disposto l'aggiudicazione, immediatamente efficace, in favore dello stesso;
- h) che l'Appaltatore, ai sensi degli artt. 53 e 117 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva in favore del Committente mediante fideiussione ..... dell'importo di euro ..... commisurato al valore contrattuale dei Servizi.

Quanto sopra premesso, le Parti

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico (nel prosieguo: “**il Disciplinare**”).

### **Articolo 2 – Oggetto**

1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni esplicitate nel Disciplinare e negli atti in esso richiamati, l'espletamento dei Servizi aventi ad oggetto la redazione del DOCFAP.

3. I Servizi devono essere eseguiti nel rispetto dei contenuti del bando di gara, del disciplinare di gara e degli atti in questi richiamati nonché delle offerte tecnica e economica formulate dall'Appaltatore in gara, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare, ancorché non allegati materialmente allo stesso.

### **Articolo 3 – Obbligazioni dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Disciplinare, si obbliga:

a) in generale:

- a.1) ad eseguire i Servizi a regola d'arte, secondo le direttive e le istruzioni impartite dal Committente e nel rispetto delle norme rilevanti ai fini dei contenuti del DOCFAP quali, a mero titolo esemplificativo, il Codice ed il suo Allegato I.7, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), la legge regionale Valle d'Aosta (L.R.) 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i. (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), la L.R. 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico), il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), la L.R. 26 maggio 2009, n. 12 e s.m.i. (Attuazione delle

direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), il Decreto ministeriale (D.M.) 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), il D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), il D.M. 17 gennaio 2018 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), la L.R. 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta), il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi applicabili ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei Servizi;

- a.2) a osservare l'obbligo di riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione dei Servizi ed a non fornire informazioni sui contenuti del DOCFAP ad organi di stampa o a terzi, senza il preventivo assenso del Committente;
  - a.3) a fornire al Committente, su sua richiesta, le informazioni concernenti l'avanzamento dei Servizi, anche attraverso apposite relazioni scritte, ed a partecipare a tutti gli incontri e sopralluoghi che si rendessero a tal fine necessari per verificare ed illustrare il DOCFAP agli enti o amministrazioni interessati;
  - a.4) ad affidare l'esecuzione dei Servizi ai professionisti costituenti il "Gruppo di Lavoro" indicato nell'offerta tecnica di gara;
  - a.5) a non assumere incarichi incompatibili con i Servizi;
  - a.6) ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge (L) 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
  - a.7) a non cedere il rapporto derivante dal Disciplinare e ad osservare la disciplina dettata in materia di subappalto dall'art. 119 del Codice;
- b) relativamente al DOCFAP;
- b.1) a redigere il DOCFAP nel rispetto dei contenuti del Quadro esigenziale, dell'offerta tecnica di gara e delle prescrizioni dettate dall'art. 41, comma 2, del Codice e dall'art. 2 dell'Allegato I.7 del Codice medesimo;
  - b.2) ad assumere a riferimento delle alternative progettuali contemplate nel DOCFAP un costo stimato dell'investimento compreso tra 50 milioni di euro e 150 milioni di euro, e, in ipotesi

di riscontrato superamento del limite massimo, ad informare tempestivamente il Committente cui spetta la decisione in merito al proseguimento dei Servizi;

- b.3) a sottoporre l'avanzamento del DOCFAP, nel corso di incontri a cadenza mensile convocati dal Committente, all'esame del Responsabile unico del progetto (nel prosieguo: "il RUP");
- b.4) a produrre entro il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Disciplinare ovvero dal ricevimento dell'eventuale ordine di servizio del RUP in ipotesi di consegna anticipata dei Servizi il DOCFAP – in versione "bozza" – in 3 (tre) copie su carta, oltre ad una copia su supporto informatico (file dwg autocad), ai fini della verifica della sua coerenza e completezza;
- b.5) a produrre entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito positivo della verifica di cui in b.4), il DOCFAP – in versione "definitiva" – in 2 (due) copie su carta e in 2 (due) copie su supporto informatico, di cui una in formato compatibile con Autocad per gli elaborati grafici ed in formato compatibile con Microsoft per i testi e l'altra in formato non modificabile;
- b.6) a predisporre una presentazione del DOCFAP di cui al punto b.5) del presente articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Committente, in formato Power Point Microsoft ai fini della sua illustrazione agli Enti, Amministrazioni od organismi interessati.

2. Le Parti riconoscono e danno atto che i termini indicati nel precedente comma 1, lettere b.4) e b.5), sono da considerarsi essenziali nell'interesse del Committente ai sensi dell'art. 1457 del codice civile.

#### **Articolo 4 – Corrispettivo**

1. Giusta l'offerta al ribasso formulata in gara rispetto alla voce "spese ed oneri accessori", il corrispettivo relativo all'espletamento dei Servizi è stabilito in euro ....., al lordo delle spese ed oneri accessori.
2. Il corrispettivo indicato nel comma 1 è pattuito a corpo, in misura fissa ed invariabile, ed è indipendente dal valore delle stime relative alle alternative progettuali contemplate nel DOCFAP.
3. La voce del corrispettivo relativa alle spese ed oneri accessori è comprensiva e remunerativa di tutte le spese di viaggio, di vitto, alloggio, del tempo trascorso fuori ufficio nonché di qualunque altra spesa affrontata per l'espletamento dei Servizi.
4. Sul corrispettivo indicato nel comma 1 sono altresì dovuti dal Committente l'iva, nella percentuale in vigore alla data di emissione delle parcelle o delle fatture, e gli eventuali contributi integrativi previdenziali.

#### **Articolo 5 – Modalità e termini di pagamento, anticipazione**

1. Il pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 4 è effettuato mediante bonifico bancario su presentazione di parcella o di fattura entro 60 (sessanta) giorni data suo ricevimento fine mese, previo accertamento della regolarità contributiva, nel modo seguente:
  - a) per il 70% (settanta per cento) del corrispettivo, in acconto, ad avvenuta consegna del DOCFAP nel termine e con le modalità indicati nell'art. 3, comma 1, lettera b.4), del Disciplinare;
  - b) per il 30% (trenta per cento) del corrispettivo, a saldo, ad avvenuta consegna del DOCFAP nel termine e con le modalità indicati nell'art. 3, comma 1, lettera b.5), del Disciplinare.
2. Le Parti convengono che le somme di cui sopra sono versate dal Committente nel conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 di cui è titolare l'Appaltatore, identificato con il seguente codice IBAN .....; le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sullo stesso sono i seguenti: .....
3. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice è riconosciuta all'Appaltatore, dietro sua richiesta, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 1, previa costituzione in favore del Committente di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo, secondo le modalità specificate nel richiamato art. 125.

#### **Articolo 6 – Penali**

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, del Disciplinare, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di ciascuno dei termini prescritti nell'art. 3, comma 1, lettere b.4) e b.5), per la consegna del DOCFAP si applica, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 1; la penale in esame è cumulabile e non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dal Committente.
2. Il Committente ha il diritto di dedurre l'importo dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale dal corrispettivo ad esso spettante o da ogni altra somma il Committente fosse tenuto a versare, a qualunque titolo, all'Appaltatore medesimo ovvero, in alternativa ed a sua discrezione, di escutere la fideiussione richiamata nella lettera h) delle premesse fino all'ammontare dell'importo dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale.
3. In nessun caso l'ammontare della penale può essere superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 1, del Disciplinare.

#### **Articolo 7 – Garanzia definitiva**

1. Le Parti riconoscono e danno atto che la fideiussione richiamata nella lettera h) delle premesse è prestata a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore dei Servizi e del risarcimento dei danni conseguenti ad eventuali inadempimenti, senza alcun pregiudizio per il diritto del Committente di chiedere il risarcimento di tutti i danni effettivamente subiti per effetto di tali inadempimenti, anche se di ammontare complessivamente superiore all'importo della fideiussione.

2. La fideiussione cessa di avere effetto a seguito del pagamento a saldo del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 1.

3. La fideiussione è prestata in conformità agli articoli 53, comma 4, e 117 del Codice.

### **Articolo 8 – Risoluzione**

1. Il Disciplinare si considera automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile qualora:

- a) si verifichi il superamento della soglia massima del 10% di comminazione delle penali ai sensi del precedente art. 6, comma 3, del Disciplinare;
- b) l'Appaltatore violi quanto previsto nel precedente art. 3, comma 1, lettere a.2), a.4), a.6) e a.7);
- c) l'Appaltatore non rispetti i termini essenziali indicati nel precedente art. 3, comma 1, lettere b.4), e b.5);
- d) l'Appaltatore, nel caso in cui la fideiussione richiamata nella lettera h) delle premesse sia annullata, dichiarata nulla, risolta o divenga per qualunque motivo inefficace (in tutto o in parte), non provveda a sostituirla, entro 8 (otto) giorni, con nuova garanzia fideiussoria dello stesso contenuto.

2. Il Disciplinare si considera, inoltre, risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla contestazione scritta all'Appaltatore dell'inadempimento di quanto disposto nel precedente art. 3, comma 1, lettere a.1), a.3), a.5), b.1), b.2), b.3) e b.6), salvo il solo caso che la predetta violazione non venga sanata entro il suddetto termine e fermo in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento del danno.

3. Nel caso di risoluzione del Disciplinare, spetta all'Appaltatore soltanto il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite, nei limiti dell'utilità conseguita dal Committente, salvo il risarcimento dei danni che quest'ultimo dovesse subire per il completamento dei Servizi, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore.

### **Articolo 9 – Recesso**

1. Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal Disciplinare anche se è già stata iniziata l'esecuzione dei Servizi, previa formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

2. In caso di recesso ai sensi del comma 1, spetta all'Appaltatore il compenso per la parte di prestazioni eseguite – sempre che gli elaborati progettuali prodotti e le attività espletate abbiano conseguito l'approvazione del Committente – con esclusione di qualsivoglia maggiorazione del corrispettivo per incarico parziale e senza il diritto dell'Appaltatore a richiedere il mancato guadagno rispetto ai Servizi non eseguiti, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile.

### **Articolo 10 – Revisione del corrispettivo**

1. Poiché l'esecuzione dei Servizi è contenuta in un arco temporale limitato, non si applica la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice.

### **Articolo 11 – Domicilio digitale**

1. Ai fini dell'esecuzione del Disciplinare, le Parti convengono di eleggere domicilio digitale presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata di seguito indicati:

- a) quanto al Committente: .....
- b) quanto all'Appaltatore: .....

2. Tutte le comunicazioni e gli atti di rilievo ai fini della corretta esecuzione del Disciplinare e dei Servizi devono essere trasmessi, da una Parte all'altra, agli indirizzi sopra indicati.

3. Eventuali modifiche agli indirizzi indicati nel comma 1 devono essere tempestivamente comunicate dalla Parte interessata all'altra.

### **Articolo 13 – Codice etico**

1. Con la sottoscrizione del Disciplinare, l'Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche nonché quanto contenuto nel codice etico e di comportamento e nel piano anticorruzione adottati dal Committente, consultabili nel portale internet <https://pila.it/>, astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al summenzionato D.Lgs. n. 231/2001 ed uniformando lo svolgimento della propria attività alle disposizioni ivi contenute.

2. La violazione ad opera dell'Appaltatore di quanto previsto nel comma 1 configura causa di risoluzione espressa del Disciplinare, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

### **Articolo 14 – Controversie**

1. Le controversie insorte durante l'esecuzione dei Servizi possono essere risolte mediante i rimedi, alternativi alla tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 211 e 212 del Codice.

2. Ogni controversia che non si sia potuta risolvere attraverso i rimedi di cui al comma 1 è devoluta alla giurisdizione ordinaria, essendo esclusa la competenza arbitrale.

### **Articolo 15 – Spese del disciplinare**

1. Tutte le spese del presente Disciplinare, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'Appaltatore; l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del Disciplinare è determinata e pagata in conformità all'Allegato I.4 del Codice.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le eventuali spese ed imposte per gli atti occorrenti all'esecuzione dei Servizi.

3. Ai fini fiscali le Parti dichiarano che i Servizi sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del Disciplinare in misura fissa.

Gressan, .....

Committente

Appaltatore